



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE
CAMPANIA

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.sgs.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2011/2012

Comunicato Ufficiale n. 105 del 27 aprile 2012

COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA

PUBBLICAZIONE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Come preannunciato sul Comunicato Ufficiale n. 104 pubblicato in data odierna, nell'apposito paragrafo è pubblicata la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, relativa al reclamo proposto dalla società Venticano in ordine alla gara Venticano – Real Cervino del 7/1/2012, valevole per Campionato di Promozione.

Nel paragrafo delle errata corrige è, altresì, pubblicata la delibera della Commissione Disciplinare Territoriale, relativa al reclamo proposto dalla società Real Forino Calcio, avverso la delibera del G.S.T., di cui al Comunicato Ufficiale n. 95 del 4 aprile u.s., in ordine alla gara del Campionato di Promozione Real Forino Calcio – Parete Calcio del 26/2/2012.

* * * * *

DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

RECLAMO VENTICANO – GARA VENTICANO / REAL CERVINO DEL 7.1.2012

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Venticano in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare del calciatore Santonastaso (non Santanastaso) Vincenzo (nato l'11.04.1992); preso atto delle controdeduzioni prodotte dalla società Real Cervino; tanto premesso, rileva la fondatezza del reclamo. Invero, il nominato calciatore, all'atto dell'infrazione tesserato a favore della società Casertana Calcio, come dal C.U. n. 90 dell'11.04.2011 del Comitato Interregionale L.N.D., a seguito della gara del 9.04.2011, Casertana Calcio – Turrus 1944 (valevole per l'ultimo turno dei Play-off del Campionato Nazionale Juniores della stagione sportiva 2010/2011), veniva sanzionato, dal Giudice Sportivo Nazionale della più volte indicata Lega, quale calciatore non espulso dal campo, con la squalifica per due giornate di gara. Tale squalifica, non rientrando nell'ambito di applicazione della cosiddetta squalifica automatica, che consegue all'espulsione dal campo di un calciatore, avrebbe dovuto essere scontata – ai sensi dell'art. 22 C.G.S. – in occasione della prima gara ufficiale immediatamente successiva al giorno di pubblicazione della sanzione sul citato Comunicato Ufficiale del Comitato Interregionale medesimo. Deve ribadirsi, sul punto, che la gara di riferimento era l'ultima del Campionato Nazionale Juniores 2010/2011, per la società Casertana Calcio (che era stata eliminata, per l'appunto a seguito della citata gara dell'11.04.2011, dai richiamati Play-off). Di conseguenza, il calciatore Santonastaso Vincenzo non ha potuto espiare l'indicata sanzione a suo carico nell'anno sportivo medesimo (2010/2011), atteso che, come dal comma 3 dell'art. 22 del C.G.S., "il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6". Nel caso che ci occupa, considerato che il calciatore ha cambiato società di appartenenza nella stagione sportiva corrente (2011/2012), interviene precisamente la previsione, di cui al comma 6 dell'art. 22 del C.G.S., innanzi citato dalla stessa norma del comma 3: "Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo

residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, ... la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società...". La sanzione residua a carico del calciatore Santonastaso Vincenzo, dunque, avrebbe dovuto essere espiata esattamente in occasione della prima giornata del Campionato di prima squadra, nella corrente stagione sportiva 2011/2012, della nuova società di sua appartenenza (Real Cervino). Deve ulteriormente precisarsi: a) che egli si è tesserato, a favore della società Real Cervino, con decorrenza dal 2.09.2011; b) che, ai sensi dell'anzidetto art. 22, comma 6, C.G.S., innanzi trascritto, egli avrebbe dovuto espiare la residua sanzione, a suo carico, nelle gare ufficiali della prima squadra della nuova società (Real Cervino) di tesseramento; c) che il calciatore medesimo non è stato né inserito nella distinta ufficiale di gara né è stato utilizzato nella gara Real Cervino / Venticano (prima giornata di Campionato della stagione sportiva in corso) espiando, in tal senso, una delle due giornate di squalifica a suo carico; d) che il calciatore medesimo ha partecipato, o è stato inserito nelle distinte ufficiali della società Real Cervino, in occasione delle gare di seguito specificate: Libertas San Marco Trotti / Real Cervino del 18.09.2011 (seconda giornata di Campionato); Real Cervino / Vis Ariano del 24.09.2011; Hermes Casagiove / Real Cervino dell'1.10.2011; Real Cervino / San Martino Valle Caudina dell'8.10.2011; Serino 1928 / Real Cervino del 15.10.2011; Real Cervino / Parete del 22.10.2011; Acerrana / Real Cervino del 30.10.2011; Real Cervino / Real San Felice a Canello del 5.11.2011; Atletico Benevento / Real Cervino del 12.11.2011; Real Cervino / Felice Scandone del 19.11.2011; Rione Mazzini / Real Cervino del 26.11.2011; Real Cervino / Lioni del 3.12.2011; Real Cervino / Real Suessola in programma l'11.12.2011, disputata il 21.12.2011 (ultima gara ufficiale, del Campionato di prima squadra 2011/2012 della società Real Cervino, precedente quella, di cui al reclamo in esame) ed, infine, in occasione di quella oggetto del reclamo in esame; f) che, come dall'art. 22, comma 3, ultimo periodo, "la squalifica non si considera scontata, qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo"; g) che il calciatore medesimo non è stato né inserito nella distinta ufficiale della gara Real Forino / Real Cervino del 17.12.2011, né utilizzato, in quanto a seguito della gara precedentemente menzionata, Real Cervino / Lioni del 3.12.2011, il calciatore veniva sanzionato da questo G.S.T. con la squalifica per una gara, quale calciatore espulso dal campo. Di conseguenza, il calciatore Santonastaso Vincenzo, gravato da un'ulteriore giornata di squalifica, oltre a quella non scontata, in ragione della "perpetuatio sanzionatoria", ha scontato – come dalla lettera g) di cui innanzi – una delle due giornate di squalifica, cumulatesi a suo carico. Quanto all'altra giornata di squalifica, residua a carico del calciatore più volte nominato, avendo egli partecipato alla gara oggetto del presente reclamo ed essendo stato, senza soluzione di continuità, utilizzato effettivamente, o inserito nelle distinte ufficiali, in relazione a tutte le precedenti gare della prima squadra della sua nuova società di appartenenza (Real Cervino), in ordine al Campionato 2011/2012, la società Real Cervino deve essere sottoposta alle sanzioni previste dall'art. 17, comma 5, lettera a, del Codice di Giustizia Sportiva. Sul punto, appare doveroso, per completezza, precisare quanto segue, in ordine alle articolate controdeduzioni, presentate dalla società Real Cervino: 1. quanto all'obiezione, relativa alla circostanza che il calciatore in parola avrebbe scontato le due giornate di squalifica a suo carico nella prima squadra della Casertana Calcio, in ordine al Campionato Nazionale di Serie D 2011/2012, non può che rinviarsi alla citazione, a stralcio, dell'art. 22, comma 3, C.G.S., il quale comma 3, si ribadisce, prescrive che il calciatore debba scontare la squalifica a suo carico "nella squadra" nella quale militava (ecc.). Nel caso di specie, la norma non può che riferirsi alla "squadra Juniores Nazionale", atteso che il calciatore in parola era stato squalificato per una gara della squadra medesima; 2. la configurazione giuridico-sportiva della "squadra" è, per pacifica e costante giurisprudenza, oltre che per evidenza concettuale, distinta da quella della "società", che, non a caso, è composta da una, due o più squadre: prima squadra; Juniores; Allievi Regionali (fascia A e fascia B); Allievi Provinciali (idem); Giovanissimi Regionali (idem); Giovanissimi Provinciali (idem); Esordienti (una o più squadre); Pulcini (una o più squadre), ecc. La reclamante Real Cervino, nell'esercizio legittimo della finalità difensiva, propone una identificazione concettuale, tra società e squadre che ne fanno parte, che è smentita, oltre che dalla costante interpretazione della norma in argomento, da una giurisprudenza univoca, concordante, priva di qualsiasi eccezione. Per tali motivi

DELIBERA

in accoglimento del reclamo proposto dalla società Venticano, di infliggere a carico della società Real Cervino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, lettera a) C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo non versata.

ERRATA CORRIGE

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

(Delibera non riportata sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 27 aprile 2012)

RIUNIONE DEL 23 APRILE 2012

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Antonio Gambacorta, dott. Michelangelo Maria Liguori, dott. Serafino Mirone, avv. Anna Assunta Napoletano, Componenti; avv. Raffaele Baratta, Delegato A.I.A.

125. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL FORINO CALCIO – GARA REAL FORINO CALCIO / PARETE CALCIO DEL 26.02.2012 – PROMOZIONE

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Giudice di prime cure (delibera pubblicata sul C.U. n. 95, del 5.04.2012, del C.R. Campania), con la quale è stata respinto il reclamo della società Real Forino Calcio, proposto in prima istanza, per la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Abitabile Luigi della società Parete Calcio. Il Giudice Sportivo Territoriale aveva motivato la propria decisione – alla quale si rinvia, per brevità, con l'ovvia eccezione di quanto sarà di seguito specificato – sulla base della presunta insussistenza della posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Abitabile Luigi (nato il 6.02.1988). Viceversa, all'esito dell'istruttoria, esperita da questa C.D.T., sulla base della probante documentazione, prodotta dalla società reclamante, è emerso che alla gara del 22.02.2012 (recupero della gara Parete Calcio / Rione Mazzini, in calendario il 5.02.2012 e non disputata per neve) il calciatore Abitabile Luigi ha effettivamente partecipato, con il n. 11. In ragione di errore materiale, il G.S.T. aveva, all'inverso, rappresentato che il calciatore in parola non avesse né partecipato, né fosse stato inserito nella distinta ufficiale, in occasione della gara di recupero innanzi citata, Parete Calcio / Rione Mazzini del 22.02.2012. Il rettificato quadro della posizione soggettiva, agli effetti disciplinari, del calciatore Abitabile Luigi evidenzia che egli non ha scontato, contrariamente a quanto, per errore, ritenuto dal G.S.T., tutte e tre le giornate di squalifica a suo carico, ma ne ha espiate due (sulle tre), in occasione delle gare del 28.01.2012 (Felice Scandone / Parete Calcio) e del 19.02.2012 (Parete Calcio / Real Cervino). Tanto premesso, nel rispetto del principio della "perpetuatio sanzionatoria", deve concludersi che il calciatore Abitabile Luigi abbia partecipato, alla gara oggetto del reclamo in esame, in posizione irregolare, agli effetti disciplinari. Di conseguenza, in accoglimento dell'odierno gravame ed in riforma dell'impugnata delibera del G.S.T., la società Parete Calcio va sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. P.O.M.

DELIBERA

in riforma della decisione del G.S.T., di accogliere il reclamo proposto dalla società Real Forino Calcio, infliggendo alla società Parete Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S.; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

* * * * *

FASE FINALE REGIONALE CAMPIONATO DI ATTIVITÀ MISTA – C.U. N. 104 DEL 27 APRILE 2012, PAG. 2470

La data del sorteggio da effettuare per stabilire i due abbinamenti di semifinale (e quali **tra le società a parità di condizioni** debba disputare in casa la gara del quarto turno della fase finale regionale del Campionato Regionale di Attività Mista 2010/2011), pubblicata sul C.U. n. 104 del 27 aprile 2012, app. 2470 è stata **erroneamente indicata** come venerdì 11 maggio p.v.; la data corretta è **venerdì 4 maggio p.v.**, atteso che le gare di semifinale si disputeranno mercoledì 9 maggio p.v.

* * * * *

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C1 – C.U. N. 104 DEL 26 APRILE 2012, PAG. 2509

GARE DEL 21 APRILE 2012 – A CARICO DI CALCIATORI – NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

CARBONE ANGELO

(NEW TEAM SANGIUSEPPE C5)

LEGGASI

AMMONIZIONE (VI INFR)

ARFEO MARIO

(NEW TEAM SANGIUSEPPE C5)

Publicato in Napoli, affisso all'albo del C.R. Campania ed inserito sul suo Sito Internet il 27 aprile 2012.

**Il Segretario
Vincenzo Pastore**

**Il Presidente
Salvatore Colonna**